

Codice A1702A

D.D. 4 febbraio 2016, n. 56

**Azienda agri-turistico-venatoria "Gattinara" (VC). Modifica delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo C.**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 30 del 04.02.1999 con la quale è stata rinnovata e approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Gattinara" nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, di complessivi ettari 986, ubicata nei Comuni di Gattinara, Lenta e Lozzolo, zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Signor BERNASCONE Giovanni Fiorino, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 394 del 09.12.1999 con la quale sono state istituite due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, denominate zone "1" e "2" ed aventi rispettivamente superfici di ettari 64.00 e di ettari 111.00;

vista la determinazione dirigenziale n. 171 del 2.03.2011 con la quale sono state modificate le zone esistenti denominate "1" da ettari 64.00 ad ettari 92.13 e "2" da ettari 111.00 ad ettari 102.00 ed è stata autorizzata l'istituzione di una nuova zona denominata "3" di ettari 83.21;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 614 del 22.06.2011 con la quale sono state modificate le zone esistenti denominate zona "1" da ettari 92.13 ad ettari 111.95, zona "2" da ettari 102.00 ad ettari 107.73 e zona "3" da ettari 83.21 ad ettari 53.59, per una superficie complessiva di ettari 273.27;

vista la determinazione dirigenziale n. 748 del 12.09.2014 con la quale:

- è stata rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Gattinara" fino al 31.01.2021, con contestuale presa d'atto della nomina del Signor BOANO Mauro a concessionario della stessa, in sostituzione del Signor BERNASCONE Giovanni Fiorino, deceduto;
- sono state rinnovate le tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, denominate zona "1", zona "2" e zona "3" ed aventi rispettivamente superfici di ettari 111.95, di ettari 107.73 e di ettari 53.59, fino al 31.01.2021;

vista l'istanza in data 19.01.2016, registrata al prot. n. 2202/A1702A in data 26.01.2016 del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, presentata dal Signor BOANO Mauro, concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Gattinara", intesa ad ottenere la modifica delle tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C esistenti, denominate rispettivamente zona "1" da ettari 111.95 ad ettari 110.40,

zona “2” da ettari 107.73 ad ettari 113.90 e zona “3” da ettari 53.59 ad ettari 71.40, per una superficie complessiva di ettari 295.70;

visto il punto 3 del verbale di assemblea straordinaria del Consorzio registrato al n. 124480 di Repertorio e n. 11015 di Raccolta in data 25.03.1997, atto rogito Notaio Filippo PERNA dove, tra l’altro, è conferita al concessionario facoltà di istituire, nell’ambito dell’azienda, campi per addestramento cani, anche con sparo, di tipo C;

considerato che le modifiche delle tre zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, rispettano i limiti stabiliti dell’art. 1, comma 4, della D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii.;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza alle stesse condizioni e modalità di cui alle determinazioni dirigenziali n. 30 del 04.02.1999 e n. 394 del 09.12.1999, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2021;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione””;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento”;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.,  
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;  
visto l’art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.,

#### *determina*

- di autorizzare, all’interno dell’azienda agri-turistico-venatoria denominata “Gattinara”, di ettari 986, ubicata nei Comuni di Gattinara, Lenta e Lozzolo, zona faunistica della Provincia di Vercelli, la modifica delle tre zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C esistenti e denominate rispettivamente zona “1” da ettari 111.95 ad ettari 110.40, zona “2” da ettari 107.73 ad ettari 113.90 e zona “3” da ettari 53.59 ad ettari 71.40, per una superficie complessiva di ettari 295.70.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992, nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 30 del 04.02.1999 e n. 394 del 09.12.1999.

La presente determinazione verrà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**- Dr. Carlo DI BISCEGLIE -**